

AGENZIA DELLE DOGANE
RECUPERO DEI DAZI DOGANALI:
NON C'È L'OBBLIGO DI CONSULTARE LA COMMISSIONE EUROPEA

Non è necessario che le autorità doganali nazionali consultino preventivamente la Commissione Europea nel caso in cui intendano disporre un recupero, a posteriori, dei dazi all'importazione.

Questa è la conclusione alla quale è giunto l'avvocato generale presso la Corte di Giustizia, con atto del 17 novembre 2005, nella causa C-419/04, in merito all'interpretazione da fornire all'art. 871 del regolamento n. 2454/93 che fissa le disposizioni di applicazione del regolamento n. 2913/92 (Codice Doganale Comunitario).

La Corte di Appello di Poitiers (Francia) aveva proposto domanda di pronuncia pregiudiziale, per stabilire se le autorità doganali nazionali che intendano recuperare, a posteriori, un dazio eluso al momento dell'importazione di una merce ma che abbiano espresso dei dubbi in merito alla presenza delle condizioni previste per non procedere al recupero, siano tenute a consultare preventivamente la Commissione Europea.

L'avvocato generale, pur ritenendo che l'art. 871 del citato regolamento preveda normalmente l'obbligo di preventiva sottoposizione della questione alla Commissione Europea, sottolinea come sia pur sempre necessario verificare se i dubbi precedentemente espressi dalle autorità doganali circa la sussistenza delle condizioni per non procedere al recupero, siano o meno presenti al momento della decisione di avviare il procedimento.

In caso negativo, come avvenuto nella specie, a parere dell'avvocato generale presso la Corte di Giustizia, l'obbligo previsto dalla disciplina doganale comunitaria verrebbe meno e, le autorità doganali, sarebbero libere di procedere al recupero dei dazi elusi.